



# CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

## ORDINANZA

n° 28

del 13/03/2021

**OGGETTO:** EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE. CHIUSURA TEMPORANEA DEL PARCO MONTECCHIO E DEL PLIS NATURALSERIO PER LE AREE INTERPOSTE TRA IL FIUME SERIO E VIALE PIAVE E VIA G. D'ALZANO.

L' AMMINISTRAZIONE\SINDACO

BERTOCCHI CAMILLO

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

## ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

*Art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.*

### IL SINDACO

**PREMESSO** che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario Covid-19, per la durata di sei mesi, a tutt'oggi prorogato al 30/04/2021.

**RICHIAMATI** tutti i provvedimenti governativi e regionali emanati in materia.

**VISTI** in particolare, da ultimo:

- Il DPCM del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, vigente fino al 05.03.2021.
- Il DPCM del 02.03.2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», vigente dal 06.03.2021 fino al 06.04.2021.
- L'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 nelle regioni Marche Lombardia e Piemonte”, con la quale, salvo successivi aggiornamenti, la Regione Lombardia è stata ricompresa nell'Area arancione e dunque assoggettata alle Misure prescrittive di cui all'art. 2 del sopracitato DPCM del 14/01/2021.
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 714 del 04.03.2021 ad oggetto “ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione al territorio della regione Lombardia. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”, con la quale, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologia, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio regionale, la Regione Lombardia è stata assoggettata alle misure di contenimento prescritte per le c.d. “Zone arancione”, nonché ad ulteriori e più restrittive misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 decorrenti dal 05.03.2021 fino al 14.03.2021.

**DATO ATTO** che a norma dei precitati provvedimenti è consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici purché nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

**DATO ATTO** che a far data dal 15.03.2021 la Regione Lombardia entrerà nella cd. "zona rossa", giusta ordinanza del Ministro della Salute del 12.03.2021.

**RITENUTO** di procedere, con urgenza e in via cautelativa, al fine di prevenire un ulteriore incremento della diffusione del virus sul territorio comunale e nelle more della piena operatività dell'Ordinanza ministeriale sopra citata, ad adottare per il medesimo territorio comunale misure più restrittive con riferimento all'accesso del pubblico ad aree verdi e parchi, soprattutto a quelli notoriamente a forte attrazione di cittadini.

**RITENUTO** dunque che sia necessario interdire l'accesso a detti luoghi al fine di evitare assembramenti per la giornata festiva di domenica 14 marzo 2021.

**VISTO** il Testo unico degli enti locali d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi, in particolare l'art. 50 comma 5, disciplinante i poteri del Sindaco in materia di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria.

**VISTI** gli artt. 13 e 32 della L. 23/12/1978, n. 833.

**VISTI** gli artt. 118 e 119 della Costituzione.

## **ORDINA**

### **quale Misura di prevenzione del contagio sanitario COVID-19 al fine di evitare assembramenti in ambiti notoriamente a forte attrazione dei cittadini**

**per il giorno 14.03.2021:**

- il divieto di accesso e bivacco al PLIS Naturalserio (le aree interposte tra il fiume Serio e viale Piave e via G. d'Alzano);
- la chiusura del parco Montecchio;

## **DISPONE**

L'immediata trasmissione del presente provvedimento:

-all'Ufficio Segreteria richiedendo l'immediata pubblicazione del presente atto all'Albo online, la trasmissione dello stesso al Presidente della Regione Lombardia, al Prefetto, al Comando di P.L, nonché la sua massima pubblicizzazione alla cittadinanza.

## **COMUNICA**

- che l'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di fare osservare la presente ordinanza;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7bis Dlgs. 267/2000 e smi;
- avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Bergamo, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del Decreto L.vo 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**  
(Camillo Bertocchi)

*Documento firmato digitalmente*